SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1995, n. **160.**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.

3. Per le modifiche di attività esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto

del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e all'autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino un attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato. Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i citati decreti.

2. Prima di dare inizio all'attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.

3. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta regionale.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni).* — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti contestualmente alla notifica inviano, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 17.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

2. In difetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal presente articolo, si applicano le specificazioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto, che possono essere modificate ed integrate anche con altre sezioni, oltre a quelle previste nel medesimo allegato *A*, con i decreti di cui all'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo).* — *1.* Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, e

successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.»

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con funzioni di vice presidente;

c) del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico e amministrativo dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono distaccate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico-amministrativo.».

2. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'ANPA;

b) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

c) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

d) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

e) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

f) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, ai soli fini degli aspetti legati alla tossicità delle sostanze.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. In particolare, il comitato tecnico regionale o interregionale, che adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio e alla regione. Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale definite ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1.* Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il Ministero dell'ambiente ne dà comunicazione al comitato tecnico regionale o interregionale per l'avvio dell'istruttoria con le eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; tali conclusioni costituiscono parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

9. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità degli impianti, salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 5 nei tempi e con le modalità dalle stesse previsti.».

Art. 14.

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

Art. 15.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica).* — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 16.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Ispezioni).* — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 1° giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità», sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza.

Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di dichiarazione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.».

Art. 18.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Aggiornamento del rapporto di sicurezza*). — *1.* La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

Art. 19.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. A tale fine, la dotazione organica sarà definita con successivo provvedimento nell'ambito del riordino del Ministero dell'ambiente. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 21.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla stessa data, la scheda di informazione, riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero dell'ambiente e al comitato tecnico regionale o interregionale.

2. Per le istruttorie relative a notifiche effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il Ministero dell'ambiente, sulla base di idonea programmazione, effettuata di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmette gli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di trasmissione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Art. 22.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis (Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali)*. — *1.* Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati, viene inviato al Ministro dell'ambiente, che lo approva, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali ricadono le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) aree industriali del Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere utilizzata dal Ministero dell'ambiente per la predisposizione, d'intesa con le regioni interessate e fatta salva la procedura di cui ai commi 2 e 3, del piano di risanamento delle aree critiche di cui al medesimo comma 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.».

2. I piani di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 24.

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Deroghe)*. — *1.* Lo scarico diretto consistente nella reiniezione nella stessa falda o iniezione in altre falde, che uno studio idrogeologico dimostri confinate e costantemente inadatte a qualsiasi altro uso, in particolare ad usi domestici o agricoli, di acque utilizzate per scopi geotermici, di acque di infiltrazione di miniere o cave, di acque risultanti dalla produzione di idrocarburi o di acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, è consentito in deroga ai divieti stabiliti dall'articolo 6. La regione rilascia l'autorizzazione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10.».

2. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 31 dicembre 1994, previsti dall'articolo 5, commi 3 e 6, e dal paragrafo 45 dell'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

Art. 25.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO *A*
(previsto dal comma 2 dell'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore

...../........../........../....

(N. Progressivo)

(Comune-USL-ecc.)

(indirizzo)

(Prov.) (Comune) (telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne .…./………./………./….
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ______________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ______________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ______________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ______________________

Sezione 3

(data)

..../........./........./.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ______________________

(ragione sociale)

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

...../.. .../...../... (N. Progressivo)

Evento Iniziale		Condizioni			
Incendio	si	localizzato	0	in fase liquida	0
				in fase gas vapore ad alta velocità	0
	no	in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si	confinata			0
		non confinata			0
	no	transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:		in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
	si no	in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. .../ ..../...
(N.Progressivo)

----

es. liberazione di sostanze tossiche per
ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco)
onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le
eventuali misure aggiuntive prescritte

----

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza;
serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif.
par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

95G0200

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1995, n. 161.

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«*1.* È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, l'alinea è sostituito dal seguente:

«*2.* L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis)* l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.».

4. Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere *c)* e *d)* del comma 1 sono soppresse ed il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.».

5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato).* — *1.* I conferimenti di cui all'articolo 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.

3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.».

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico

1. L'esenzione prevista dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, non si applica alle transazioni riguardanti titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico dei titoli di Stato poste in essere al di fuori del predetto mercato da soggetti residenti con soggetti non residenti aderenti al mercato stesso. Ai fini dell'applicazione della tassa, tali transazioni si considerano in ogni caso perfezionate nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento in modo virtuale, può corrispondere la tassa anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni.

Art. 4.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 5.

Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria

1. L'articolo 7 della legge 26 novembre 1993, n. 483, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, qualora l'emissione dei titoli avvenga nell'anno predetto, oppure a quello indicato nella legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, qualora l'emissione avvenga nell'anno 1994.».

Art. 6.

Interessi su depositi e conti dello Stato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonché gli interessi sul «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», di cui all'articolo 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.

Art. 7.

Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT

1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

2. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sulla base di criteri di valorizzazione delle finalità istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonché degli interessi turistici e locali, ovvero, anche previo scorpori aziendali, procede a cessioni immobiliari o di settori di attività sulla base di criteri di valorizzazione dell'attività sanitaria delle singole terme, in funzione dell'importanza territoriale delle stesse per gli enti locali interessati, nonché delle prospettive turistiche connesse.

3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e alla legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso. I crediti vantati dallo stesso comitato verso le società controllate sono trasferiti al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Il comitato medesimo consegna, entro trenta giorni, i libri contabili, gli inventari e rende il conto dell'intera gestione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, ed anche in soprannumero salva la facoltà di presentare, entro il medesimo termine, domanda ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste per gli enti in ristrutturazione dall'articolo 13, comma 4, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 8.

Operazioni di «Prestito titoli»

1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonché, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono messi in pagamento i dividendi.

2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonché ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-*ter*, e 61, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non e sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

4. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

Art. 9.

Monete commemorative o celebrative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma secondo dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, fa direttamente carico al bilancio dell'Istituto stesso, cui è demandata anche la provvista dei relativi metalli, anche preziosi.

2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.

3. Per effetto dei commi 1 e 2 lo stanziamento del capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 è ridotto, in termini di competenza e di cassa, di lire 10 miliardi. Analoga riduzione è apportata alle proiezioni per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento del predetto capitolo.

4. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.

Art. 10.

Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa

1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20% del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Art. 11.

Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98

1. Le commissioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono integrate con tre rappresentanti del Ministero del tesoro, con diritto di voto.

2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, iscritti al capitolo 4433 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1995 e per quelli successivi.

Art. 12.

Gabinetti dei Ministri

1. Tra gli enti ed istituti amministrati di cui all'articolo 3, primo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sono compresi gli enti sottoposti a vigilanza.

2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.

Art. 13.

Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica

1. All'articolo 29, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «Corte costituzionale» sono inserite le seguenti: «, nonché della Presidenza della Repubblica».

2. All'articolo 20, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo la parola: «Presidenze», sono aggiunte le seguenti: «e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica per quanto concerne quest'ultima.».

Art. 14.

Fondi delle prefetture

1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «di sicurezza pubblica,» sono inserite le seguenti: «al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali ».

Art. 15.

Ente «Colombo '92» in liquidazione

1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *i)*, della legge 31 dicembre 1993, n. 579, si intendono ricompresi anche i relativi beni mobili e strumentali.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 9 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0201

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 aprile 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Montserrat Collell Pasqués presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Sentito il parere favorevole del rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi in Italia;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica secondo cui, ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 1964, la licenciatura en Ciencias bioligicas e la laurea in scienze biologiche sono equivalenti per cui non esistono nella formazione sostanziali difformità tra il biologo in Spagna e in Italia;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento e che non vi sono i presupposti per la applicazione dei meccanismi di compensazione ex art. 6 del decreto legislativo avendo la migrante una formazione accademica e professionale uguale e quella del bilogo in Italia;

Decreta:

Il titolo di biologo riconosciuto in Spagna di Montserrat Collell Pasqués nata a Barcellona (Spagna) il 30 settembre 1969 cittadina spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia.

Roma, 28 aprile 1995

Il direttore generale: RAVELLO

95A2586

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1995.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1995 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di gennaio 1995;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.610,637
Marco tedesco	»	1.051,678
Franco francese	»	304,160
Fiorino olandese	»	938,156
Franco belga	»	51,054
Lira sterlina	»	2.535,814
Lira irlandese	»	2.508,213
Corona danese	»	266,911
Dracma greca	»	6,761
E.C.U.	»	1.992,399
Dollaro canadese	»	1.139,488
Yen giapponese	»	16,160
Franco svizzero	»	1.250,990
Scellino austriaco	»	149,474
Corona norvegese	»	240,427
Corona svedese	»	215,679
Marco finlandese	Lit.	340,088
Escudo portoghese	»	10,194
Peseta spagnola	»	12,148
Dollaro australiano	»	1.232,726

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di gennaio 1995, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,464
Albania:		
Lek	»	16,012
Algeria:		
Dinaro algerino	»	37,454
Angola:		
New Kwanza	»	0,003
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	904,223
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	429,016
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.610,680
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	898,921
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.609,070
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.268,090
Bangladesh:		
Taka	»	40,099
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	800,014
Belize:		
Dollaro Belize	»	804,535
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.609,070
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	51,292
Birmania:		
Kyat	»	276,904
Bolivia:		
Boliviano	»	340,189
Botswana:		
Pula	»	595,383

Paese / Valuta		Valore
Brasile: Real	Lit.	1.905,830
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.108,908
Bulgaria: Lev	»	24,060
Burundi: Franco Burundi	»	6,577
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	0,406
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.439,346
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,618
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	19,393
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	595,951
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.942,851
Cile: Peso cileno	»	3,841
Cina: Renmimbi	»	190,645
Cipro: Lira cipriota	»	3.415,964
Colombia: Peso colombiano	»	1,895
Comore Isole: Franco Comore	»	4,063
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	3,047
Corea del Nord: Won nord	»	748,404
Corea del Sud: Won sud	»	2,040
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	9,678
Croazia: Kuna Croazia	»	290,160
Cuba: Peso cubano	»	1.609,070
Dominicana: Peso dominicano	»	119,811
Ecuador: Sucre	»	0,699
Egitto: Lira egiziana	»	474,260
El Salvador: Colon salvadoregno	»	183,768
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	438,319
Estonia: Corona Estonia	Lit.	131,380
Etiopia: Birr	»	296,329
Falkland Isole: Sterlina Falkland	»	2.541,430
Fiji Isole: Dollaro Fiji	»	1.139,321
Filippine: Peso filippino	»	65,387
Gambia: Dalasi	»	164,610
Ghana: Cedi	»	1,534
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	50,315
Gibilterra: Sterlina Gibilterra	»	2.541,430
Gibuti Rep.: Franco Djibouti	»	9,053
Giordania: Dinaro giordano	»	2.299,315
Guatemala: Quetzal	»	279,976
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,118
Guinea Conakry: Franco Conakry	»	1,605
Guyana: Dollaro Guyana	»	11,331
Haiti: Gourde	»	84,687
Honduras: Lempira	»	173,428
Hong Kong: Dollaro Hong Kong	»	207,805
India: Rupia indiana	»	51,290
Indonesia: Rupia indonesiana	»	0,727
Iran: Rial iraniano	»	0,919
Iraq: Dinaro iracheno	»	2.800,798
Islanda: Corona Islanda	»	23,692
Israele: Shekel	»	534,126
Jugoslavia: Nuovo Dinaro jugoslavo	»	—

Paese / Valuta		
Kenya: Scellino keniota	Lit.	36,140
Kuwait: Dinaro Kuwait	»	5.375,700
Laos: New Kip	»	2,224
Lesotho: Maluti	»	455,030
Lettonia Latvia: Nuovo Lat	»	2.947,148
Libano: Lira libanese	»	0,978
Liberia: Liberian Dollaro	»	1.609,070
Libia: Dinaro libico	»	4.502,154
Lituania: Lita Lituania	»	402,267
Macao: Pataca	»	201,167
Madagascar: Franco Rep. Malgascia	»	0,438
Malawi: Kwacha	»	104,907
Malaysia: Ringgit	»	629,357
Maldive: Rufiya	»	136,709
Malta: Lira maltese	»	4.410,716
Marocco: Dirham Marocco	»	181,024
Mauritania: Ouguiya	»	13,189
Mauritius: Rupia Mauritius	»	89,702
Messico: Peso Messico	»	293,958
Mongolia: Tugrik	»	3,911
Mozambico: Metical	»	0,243
Nepal: Rupia nepalese	»	32,572
Nicaragua: Cordoba oro	»	224,918
Nigeria: Naira	»	73,139
Nuova Zelanda: Dollaro neozelandese	»	1.029,716
Oman: Rial Oman	Lit.	4.179,402
Pakistan: Rupia pakistana	»	52,026
Panama: Balboa	»	1.609,070
Papua Nuova Guinea: Kina	»	1.375,065
Paraguay: Guarani	»	0,829
Perù: New Sol	»	736,108
Polinesia francese: Franco C.F.P.	»	16,760
Polonia: Zloty	»	660,548
Qatar: Riyal Qatar	»	442,173
Repubblica Ceca: Corona Ceca	»	58,181
Repubblica Slovacca: Corona Slovacca	»	52,030
Romania: Leu	»	0,904
Rwanda: Franco Ruanda	»	11,697
Salomone Isole: Dollaro Salomone	»	486,729
Sant'Elena: Lira Sant'Elena	»	2.541,430
São Tomé: Dobra	»	1,542
Seychelles: Rupia Seychelles	»	326,362
Sierra Leone: Leone	»	2,584
Singapore: Dollaro Singapore	»	1.108,908
Siria: Lira siriana	»	57,574
Slovenia: Tallero Slovenia	»	12,987
Somalia: Scellino somalo	»	0,614
Sri Lanka: Rupia Sri Lanka	»	31,761
Sud Africa: Rand	»	455,030
Sudan: Dinaro sudanese	»	41,837
Surinam: Fiorino Surinam	»	4,466

Swaziland:		
Lilangeni	Lit.	454,996
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	61,185
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,985
Thailandia:		
Baht	»	64,115
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.229,419
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	283,536
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.634,794
Turchia:		
Lira turca	»	0,039
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,013
Uganda:		
New scellino	»	1,739
Ungheria:		
Forint ungherese	»	14,414
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	283,011
Vanuatu:		
Vatu	»	14,431
Venezuela:		
Bolivar	»	9,465
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	»	646,991
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.691,852
Yemen Sett.:		
Rial	»	28,780
Zaire:		
New Zaire	»	0,478
Zambia:		
Kwacha	»	2,325
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	192,150

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2625

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 aprile 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 aprile 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 7 aprile 1995 che hanno disposto per il 14 aprile 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantacinque e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 aprile 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,41 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,71 per i BOT a centottantacinque giorni e a L. 89,70 per i BOT a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995; ammonta a L. 155.513.126.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 14 luglio 1995; a L. 317.634.053.000 per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 16 ottobre 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a lire 462.614.250.000 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 aprile 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,07 per i BOT a novantuno giorni, a L. 94,04 per i BOT a centottantacinque giorni e a L. 88,55 per i BOT a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2663

DECRETO 8 maggio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 aprile 1995 è pari a 43.191 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2660

DECRETO 8 maggio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 aprile 1995 è pari a 43.191 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 novembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2661

DECRETO 8 maggio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 aprile 1995 è pari a 43.191 miliardi;

Decreta:

Per il 15 maggio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 maggio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A2662

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 3 maggio 1995, n. **24.**

Art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreti ministeriali d'attuazione.

Alle sedi periferiche INPDAP

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni INPDAP

Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del Tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle sezioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla ragioneria generale dello Stato

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

L'art. 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1995, una deroga al blocco dei pensionamenti anticipati disposto dal comma uno dello stesso articolo, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici che, al 31 dicembre 1993, potevano far valere 35 anni di anzianità contributiva; tale norma ha demandato, altresì, ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la fissazione dei criteri in base ai quali i lavoratori interessati possono accedere ai trattamenti pensionistici anticipati, compatibilmente con l'onere massimo di lire 500 miliardi per l'anno 1995.

Si può ora sciogliere la riserva che al riguardo era stata posta nella circolare di questo Istituto 7 febbraio 1995, n. 13, dato che la *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1995, n. 89, pubblica i decreti ministeriali del 15 e 16 marzo 1995, che hanno fissato i predetti criteri.

Con il decreto del 15 marzo è stato assicurato l'accesso al pensionamento anticipato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, a coloro che, in possesso al 31 dicembre 1993 di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, risultino cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994; si è inteso così risolvere prioritariamente la situazione di quei soggetti che da tale data erano rimasti senza retribuzione né pensione.

In relazione a questa fattispecie va sottolineato che:

a) la circostanza che i destinatari della norma siano cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994 deve essere attestata dall'ente datore di lavoro e deve risultare dalla documentazione agli atti delle gestioni previdenziali o, in mancanza, da apposita dichiarazione di responsabilità resa dagli interessati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) la relativa domanda di pensione — che può essere prodotta da tutti i soggetti interessati che si trovino nelle condizioni richieste — ove non sia stata già presentata a questo Istituto, deve essere perentoriamente inoltrata all'Istituto medesimo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'anzidetto decreto, e cioè entro il 15 maggio 1995.

Con il successivo decreto del 16 marzo, stante l'esigenza di contenere l'onere finanziario entro il limite di lire 500 miliardi per l'anno 1995, si è provveduto a regolamentare ulteriori casi di pensionamento anticipato, consentendone l'accesso, con decorrenza 1° giugno 1995, a coloro che alla data del 31 dicembre 1993 avevano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 36 anni; anche in tale fattispecie, possono presentare la domanda di pensione tutti i dipendenti che rivestono l'anzidetto requisito.

Per i restanti soggetti comunque contemplati dall'art. 13, comma 10, in oggetto, che possano far valere anzianità contributive meno elevate, è stato preannunciato un ultimo intervento normativo.

Si ribadisce, infine, che i limiti di servizio fissati dai decreti in questione, devono essere pienamente raggiunti, senza arrotondamento, e che le date del 1° gennaio e 1° giugno 1995, ivi indicate, vanno intese quali date fisse per la decorrenza della pensione.

Il presidente: SEPPIA

95A2621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte - Assessorato agricoltura e foreste, intesa ad ottenere una integrazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte», approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 22 novembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1994);

Considerato che l'integrazione richiesta riguarda l'inserimento nel comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini «Piemonte», della specificazione del vitigno «Brachetto» tra quelli da utilizzare nella elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che la detta integrazione è da intendere di carattere formale, tenuto conto della realtà produttiva-commerciale della zona di produzione e di elaborazione dei vini spumanti derivanti dal vitigno «Brachetto»;

Ritenuto pertanto che l'integrazione sopra indicata è da considerarsi rispondente ad una precisa realtà e tradizionale nella corrispondente zona di produzione e di elaborazione e che conseguentemente non sussistono preclusioni all'accoglimento della richiesta della citata regione Piemonte;

Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la formulazione del comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini «Piemonte» nel testo di cui appresso, che è da intendersi sostitutivo di quello corrispondente approvato con il sopra citato decreto ministeriale.

Proposta di integrazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte»

(Omissis).

Art. 5, comma 5.

La denominazione di origine controllata «Piemonte» con le specificazioni di vitigno «Brachetto», «Chardonnay» e «Cortese» può essere utilizzata per elaborare i vini spumanti, ottenuti con i rispettivi vini base che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

(Omissis).

95A2590

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda, presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, intesa ad ottenere la modificazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «San Vito di Luzzi», approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994);

Considerato che la modificazione richiesta riguarda la composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» tipologia bianco, che prevede l'utilizzazione del vitigno «Malvasia bianco» in misura variabile dal 40 al 60%, del vitigno «Greco bianco», dal 20 al 30%, del vitigno «Trebbiano toscano», dal 10 al 20% e la possibilità che alla stessa composizione possano concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%;

Considerato che il vitigno «Trebbiano toscano» non risulta essere autorizzato né raccomandato per la provincia di Cosenza;

Considerato che il vitigno «Trebbiano toscano» è oggetto di una sperimentazione regionale al fine di ottenere l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;

Ritenuto, pertanto, necessaria la modificazione della composizione ampelografica mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno «Trebbiano toscano» e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 40%, degli altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, che possono concorrere a detta base ampelografica;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della modifica predetta, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la formulazione della parte dell'art. 2 che riguarda la base ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi», nel testo di cui appresso, che è da intendersi sostitutivo di quello corrispondente riportato nel predetto art. 2 del disciplinare omonimo approvato con il soporacitato decreto ministeriale 17 ottobre 1994.

Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «San Vito di Luzzi» bianco

Art. 2.

(Omissis).

«San Vito di Luzzi» bianco:

Malvasia bianca, dal 40 al 60%;

Greco bianco, dal 20 al 30%,

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 40%.

(Omissis).

95A2591

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Scavigna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda, presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, intesa ad ottenere la modificazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Scavigna», approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994);

Considerato che la modificazione richiesta riguarda la composizione ampelografica del vino a denominazione di origine «Scavigna» tipologie rosso e rosato, che prevede l'utilizzazione dei vitigni: «Gaglioppo» fino al 50%, «Nerello Cappuccio» fino al 30% e «Aglianico» fino al 20%, e la possibilità che alla stessa composizione possano concorrere altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%;

Considerato che il vitigno «Aglianico» non risulta essere autorizzato né raccomandato per la provincia di Catanzaro;

Considerato che il vitigno «Aglianico» è oggetto di una sperimentazione regionale al fine di ottenere l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;

Ritenuto, pertanto, necessaria la modificazione della composizione ampelografica mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno «Aglianico» e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 60%, per il vitigno «Gaglioppo» e fino ad un massimo del 40%, per il vitigno «Nerello Cappuccio», lasciando inalterata la possibilità che a detta composizione ampelografica possano concorrere, fino ad un massimo del 40%, i vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della modifica predetta, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la formulazione della parte dell'art. 2 che riguarda la base ampelografica del vino a denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso e rosato, nel testo di cui appresso, che è da intendersi sostitutivo di quello corrispondente riportato nel predetto art. 2 del disciplinare omonimo approvato con il sopracitato decreto ministeriale 17 ottobre 1994.

Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Scavigna» rosso e rosato

Art. 2.

(Omissis).

«Scavigna» rosso e rosato:

Gaglioppo, fino al 60%;

Nerello Cappuccio, fino al 40%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un massimo del 40%.

95A2592

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali Lombardi, in Lungavilla, ad apportare modificazioni al proprio magazzino generale.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1995, la S.p.a. Magazzini generali Lombardi, con sede in Lungavilla (Pavia), è stata autorizzata ad apportare modificazioni in alcune aree da utilizzare per il deposito allo scoperto.

95A2576

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta P.M. di Bai Amedeo e Giovanni S.n.c., con sede in Calderara di Reno, via Ferrovia n. 9, assegnataria del marchio «261 BO», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

95A2611

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 aprile 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 aprile 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 28 aprile 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 31 luglio 1995 è di L. 97,29, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 30 ottobre 1995 è di L. 94,60 e quello dei buoni a trecentosessantotto giorni con scadenza il 30 aprile 1996 è di L. 89,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A2672

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 maggio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1630,74
ECU	2181,11
Marco tedesco	1188,85
Franco francese	336,17
Lira sterlina	2601,85
Fiorino olandese	1061,89
Franco belga	57,628
Peseta spagnola	13,483
Corona danese	302,97
Lira irlandese	2669,52
Dracma greca	7,305
Escudo portoghese	11,235
Dollaro canadese	1202,17
Yen giapponese	19,600
Franco svizzero	1441,86
Scellino austriaco	169,01
Corona norvegese	264,00
Corona svedese	226,33
Marco finlandese	386,71
Dollaro australiano	1193,21

95A2693

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1995

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1995 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1994		275.634.190.751		
Gestione di bilancio	Entrate finali	73.294.073.244.562		— 15.514.749.776.000
	Spese finali		88.808.823.020 562	
	Rimborso di prestiti		14.904.392.009.396	
	Accensione di prestiti	41.910.246.496.092		
	TOTALE	115.204.319.740.654	103.713.215.029.958	11.491.104.710.696
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	702.543.991.004.593	687.154.407.494.134	15.389.583.510.459
	Crediti di tesoreria (*a*)	390.883.238.985.111	417.792.360.097.342	— 26.909.121.112.231
	TOTALE	1.093.427.229.989.700	1.104.946.767.591.480	— 11.519.537.601.772
	TOTALE COMPLESSIVO	1.208.907.183.921.110	1.208.659.982 621.430	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1995			247.201.299.675	
	TOTALE A PAREGGIO	1.208.907 183 921 110	1.208.907.183.921.110	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1994	Al 28 febbraio 1995	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	275.634.190.751	247.201.299.675	— 28.432.891.075
Crediti di tesoreria	449.948.430.995.807	476.857.552.108.038	26.909.121.112.231
TOTALE	450.224.065 186.558	477.104.753.407.713	26.880.688.221.155
Debiti di tesoreria	902.439.836.528.272	917.829 420.038.731	— 15.389.583.510.459
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 452.215.771 341.714	— 440.724 666.631 018	11.491.104.710.696

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di L 1 858 997

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1995

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	63.921.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	9.306.991.911.059 *				
ENTRATE CORRENTI	73.227.991.911.059 *	TITOLO I — Spese correnti	77.875.116.506.807	Risparmio pubblico	— 4.647.124.595.748 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	66.081.333.503 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	10.933.706.513.755		
ENTRATE FINALI	73.294.073.244.562	SPESE FINALI	88.808.823.020.562	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	- 15 514.749.776.000
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	14.904.392.009.396		
ENTRATE FINALI	73.294.073.244.562	SPESE COMPLESSIVE	103.713.215.029.958	Ricorso al mercato	—30.419.141.785.396
TITOLO IV — Accensione di prestiti	41.910.246.496.092				
ENTRATE COMPLESSIVE	115.204.319.740.654	SPESE COMPLESSIVE	103.713.215.029.958	Saldo di esecuzione del bilancio	11.491.104.710.696

* Dati provvisori

95A2588

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
ORO					
I — In cassa . . . L.			2.753.848.913.612		
II — In deposito all'estero . . . »			27.230.811.163.073	29.984.660.076.685	
CREDITI IN ORO (IME) . . . L.				10.354.304.250.476	
CASSA . . . »				6.268.907.214	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio . . . L.			247.236.512.273		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente . . . L.		1.928.764.222.341			
— a scadenza fissa . . . »		2.649.932.675.125			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	4.578.696.897.466		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	4.825.933.409.739	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU . . . L.			7.934.531.737.634		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise . . . L.		3.616.849.926			
— corrispondenti in conto corrente . . . »		2.999.663.293.822			
— depositi vincolati . . . »		1.517.798.462.370			
— diverse . . . »		4.931.503.114.705	9.452.581.720.823	17.387 113.458.457	
CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.				6.742.634.620.560	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			22.118.488.489.058		
II — Conti speciali . . . »			7.654.459.912.412	29.772.948.401.470	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993. . . . L.			—		
II — Altri. . . . »			18.733.219.660	18.733.219.660	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				59.581.704.384.865	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità . . . L.		102.295.087.950.189			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie. . . . »		4.593.116.988.537			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). »		3.239.198.032.103	186.333.159.970.829		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie. . . . L.		124.582.672.973			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		549.841.333.857	674.424.006.830		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	302.502.276				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	194.039.528.388	194.342.030.664			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	25.196.802.443				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	5.723.750.933	30.920.553.376			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	569.949.561.506				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*). . . . »	710.846.411.103	1.280.795.972.609	1.506.058.556.649	188.513.642.534.308	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »				208.308.423.230	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni . . . L.			94.658.869.301		
II — Altri oneri pluriennali . . . »			12.502.631.628	107.161.500.929	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili ad uso degli uffici . . . L.			3.530.663.229.168		
II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			612.910.714.012		
III — Mobili . . . »			157.295.397.921		
IV — Impianti . . . »			327.633.252.160		
V — Monete e collezioni . . . »			1.349.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . »			1.178.286.226.880	3.451.565.459.419	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				16.758.110.680	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »			--		
III — Altre . . . »			-	—	
PARTITE VARIE					
I — Acconti a fornitori . . . L.			205.933.022.088		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori . . . »		1.386.059.486.341	4.279.916.321.010		
III — Altre . . . L.			3.938.664.604.844	8.424.513.947.942	
RATEI . . . L.				3.325.993.875.612	
RISCONTI . . . »				9.757.545.375	
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				369.221.412.847	
L.				363.601.223.539.468	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori . . . L.			2.220.695.741.893.002		
II — Depositari di titoli e valori . . . »			13.953.926.521.268		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »			111.608.562.726		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			102.469.898.753.050		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine). . . . »			32.888.197.622.525		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			4.459.073.845.098		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso). . . . »			1.032.505.426.188	2.375.610.952.623.857	
TOTALE . . . L.				2.739.212.176.163.325	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.
* Importi in milioni riferiti alla stessa data del mese precedente.

Il Governatore: FAZIO

95A2589

28 febbraio 1995 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente *
CIRCOLAZIONE	L.		92.873.369.886 000	
VAGLIA CAMBIARI	»		813.778 290 543	
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento	L.	—		
II — Altri	»	346 691.014	346.691 014	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE				
I — Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L	88 994 537 636 326		
II — Di altri enti	»	97 516 920 193	89.092 054 556 519	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	6 812.090		
II — Società costituende	»	608.218.891		
III — Altri	»	13 318 733 357	13.933 764 338	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.		80.193.271.045	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»		—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»		189 315 078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C	»		7.654 459.912 412	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L	597 263 779 785		
II — Conti dell'estero in lire	»	93 131 174.646		
III — Altre	»	—	690 394 954 431	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		17.096 938 871 036	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		69.799 769 470 591	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		5.924.676 889 930	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		440.708.292.228	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.217.235 616.200	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	36 576.971.167.112		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276 401		
III — Svalutazione portafoglio	»	234.919 178 078		
IV — Oscillazione cambi	»	3 170 059 865.788		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T U.I.R.	»	2.167.443.165.461		
VI — Oscillazione titoli	»	3.675 248.131.939		
VII — Copertura perdite eventuali	»	2 803.006.748 480		
VIII — Assicurazione danni	»	969 691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili	»	2 343.801.851.969		
X — Rinnovamento impianti	»	891.250.000.000		
XI — Imposte	»	586 473.986.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5 458 207.900.630		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	1 683.738.838		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1 420 938.068		
XV — Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1994	»	—	60.080.973.635 434	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	77 774 090 040		
II — Altre	»	2 058 312 800 009	2.136.086 890 049	
RATEI	L.		377.293.860.232	
RISCONTI	»		39.611.347	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000 000	
RISERVA ORDINARIA	»		2.720.554 268 434	
RISERVA STRAORDINARIA	»		2.928.748 193 908	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000 000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1 278.970 875 346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766 651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T U I R	»		27.471 760.070	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		5.899.874 634 348	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		1.116 073 377 245	
	L.		363.601 223 539.468	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.220 695.741 893.002		
II — Titoli e valori presso terzi	»	13.953.926.521.268		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	111.608.562.726		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	102.469.898.753.050		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	32.888.197.622.525		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	4 459.073.845.098		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1 032 505 426 188	2 375 610 952 623 857	
TOTALE	L.		2 739 212 176 163 325	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Cotonificio olcese veneziano S.p.a., So.Pa.F. S.p.a., Gifim iniziative immobiliari S.p.a. e Ausiliare S.p.a. (Comunicazione n. 95003437 del 27 aprile 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti..

Alla data odierna si rende necessario rendere note le soglie relative alle società in oggetto per le quali sono pervenuti alla Consob i verbali relativi all'assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio 1993-1994, nel corso dei mesi gennaio-marzo 1995.

Le soglie rese note tengono conto, altresì, dei mutamenti nell'azionariato delle suddette società intervenuti successivamente alla tenuta delle citate assemblee.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Cotonificio olcese veneziano S.p.a. (*)	48,28% Compagnie Financière d'Anvers S.A.	—
So.Pa.F. S.p.a. (*)	49,09% Ven. fin. S.p.a. (Famiglia Vender)	49,04% Ven. fin. S.p.a. (allegato *B*)
Gifim iniziative immobiliari S p.a. (*)	43,72% Ven. fin. S.p.a (Famiglia Vender)	42,21% Ven. fin. S.p.a. (allegato *B*)
Ausiliare S.p a. (**)	79,48%	89,60% (allegato *D*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare delle partecipazioni sindacate o aggregate da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A2635

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **336.000**
Abbonamento semestrale	L. **205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189